



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 07/10/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, di essere cointestataria di tre buoni fruttiferi della serie "Q/P, di cui due, del valore di Lire 1.000.000 ciascuno, emessi nell'anno 1987 e uno, del valore di Lire 500.00, nell'anno 1988; che, a seguito della propria richiesta di rimborso, l'intermediario resistente ha dichiarato che i titoli sarebbero stati rimborsati come appartenenti alla serie "Q" e non già "Q/P", come invece indicato sui medesimi; che l'intermediario ha liquidato l'importo complessivo di Euro 17.200,62 (come da conteggio elaborato dal medesimo ricorrente e versato in atti, in cui sono indicati come liquidati gli importi di Euro 7.008,46 per ciascuno dei buoni n. xxx.173 e xxx.174 e di Euro 3.183,70 per il buono n. xxx.165); che il rimborso è avvenuto in data 28.02.2018, come da ricevuta di incasso versata in atti; che la somma liquidata è inferiore a quella asseritamente dovuta, essendo quest'ultima pari ad Euro 29.405,99 (come dal medesimo conteggio elaborato dal ricorrente e versato in atti, in cui sono indicati come dovuti gli importi di Euro 11.789,06 per ciascuno dei buoni n. xxx.173 e xxx.174 e di Euro 5.827,87 per il buono n. xxx.165); che l'importo liquidato da parte resistente non corrisponde a quanto previsto sul retro dei titoli; che infatti i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, sicché per detto lasso di tempo devono trovare applicazione, come da consolidato orientamento dell'ABF, le condizioni originariamente previste sul retro dei buoni; che in particolare, per il periodo in questione, devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 129.075 per il buono n. xxx.165 e di Lire 258.150 per i buoni n. xxx.173 e xxx.174 per ogni bimestre maturato sino al 31 dicembre del 30°



anno solare successivo a quello di emissione dei buoni, come indicato sui medesimi; che la differenza tra quanto dovuto in base ai conteggi elaborati dall'istante e quanto rimborsato dall'intermediario ammonta complessivamente ad Euro 12.205,37.

I buoni in questione sono prodotti in copia, fronte e retro, da parte ricorrente (in allegato al ricorso). Dal loro esame emerge che sono stati utilizzati moduli relativi alla precedente serie "P", integrati, nella parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; nella parte posteriore, sulla tabella originaria recante i rendimenti riferiti alla suddetta serie "P", è stato apposto un nuovo timbro ove sono indicati i tassi da applicare sino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'intermediario manca, come da asserzione di parte ricorrente, l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno; per tale lasso temporale l'unico riferimento al rendimento del titolo rimane dunque quello originario. La parte ricorrente ha dunque proposto reclamo in data 17.03.2020 nei confronti dell'intermediario, il quale non vi ha dato riscontro; domanda quindi a questo Collegio che le sia riconosciuto il diritto ad ottenere l'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno (nella misura di Lire 129.075 per il buono n. xxx.165 e di Lire 258.150 per i buoni n. xxx.173 e xxx.174 per ogni bimestre) e che le sia conseguentemente corrisposto dall'intermediario l'importo di Euro 12.205,37 quale differenza tra quanto dovuto in base ai conteggi dalla stessa effettuati e quanto rimborsato dall'intermediario, oltre agli interessi legali maturati e maturandi.

Nelle controdeduzioni al ricorso, presentate in data 17.06.2020, l'intermediario resistente ha replicato in sintesi quanto segue: che il D.M. del Tesoro 13.06.1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 28.06.1986) ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie di buoni fruttiferi distinta con la lettera "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; che in particolare il D.M. avrebbe stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dalla applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; che i buoni in questione, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13.06.1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, i quali indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; che detti timbri sostituirebbero *in toto* quanto indicato sui buoni; che i principi espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con sentenza n. 3963/2019 supporterebbero il comportamento tenuto dall'intermediario; che con sentenza n. 26 del 20.02.2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 173 D.P.R. n. 156 del 29.03.1973, il quale prevedeva la possibilità di variare unilateralmente *in peius* il rendimento dei buoni emessi prima del mutamento del tasso; che le pretese di parte ricorrente sono pertanto prive di fondamento. L'intermediario resistente domanda quindi il rigetto del ricorso in quanto "irricevibile e/o inammissibile e/o infondato".

Con note di replica presentate in data 13.07.2020, parte ricorrente ha contestato l'impossibilità di verificare i poteri di rappresentanza in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti per conto dell'intermediario resistente, nonché la validità della procura stessa ai fini della costituzione davanti all'Arbitro sostenendo che, per l'effetto, "le difese avversarie dovranno ritenersi come non presenti in atti in quanto esposte da soggetti privi dei necessari poteri"; ha svolto ulteriori considerazioni in ordine alla non conformità dell'operato dell'intermediario rispetto alle previsioni del D.M. del 13.06.1986, citando a supporto pronunce dell'ABF e versando nuovamente in atti la decisione del Tribunale di Milano n. 21/2020, già allegata al ricorso; ha in particolare lamentato come l'intermediario non abbia adempiuto all'obbligo di protezione sul medesimo gravante, rendendosi così



responsabile “per violazione di legge ex art. 1173 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza che permeano ogni rapporto obbligatorio”.

DIRITTO

Va anzitutto respinta l'eccezione, sollevata dall'istante, di difetto di rappresentanza in capo all'intermediario resistente: l'ampiezza dei poteri risultanti dalla procura generale alle liti conferita con atto notarile dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale della convenuta anche al legale costituito destituisce di fondamento l'assunto di parte ricorrente (la procura si riferisce espressamente, tra l'altro, alla rappresentanza e difesa della società innanzi a qualsiasi Autorità, anche arbitrale).

Venendo al merito della questione, i titoli oggetto di controversia sono prodotti in copia, fronte e retro, da parte ricorrente; quest'ultima risulta esserne cointestataria – con “pari facoltà di rimborso” – con altro soggetto.

I buoni n. xxx.173 e xxx.174, ciascuno del valore di Lire 1.000.000, sono stati emessi rispettivamente in data 13.05.1987 e 19.05.1987 ed il buono n. xxx.165, del valore di Lire 500.000 è del 9.08.1988. La loro emissione è dunque posteriore all'entrata in vigore del D.M. del Tesoro 13.06.1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28.06.1986), il quale ha istituito, con effetto dal 1° luglio 1986, “una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera «Q»” (art. 4); ha previsto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria (...) i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986”, stabilendo che “per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” (art. 5); ed ha disposto che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (...) maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»” (art. 6).

Come detto, nel caso di specie per tutti i buoni è stato utilizzato un modulo relativo alla precedente serie “P”. Sul fronte dei medesimi è stata poi apposta la dicitura «Serie Q/P»; sul retro è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre non è stata variata, né annullata, né modificata l'originaria dicitura relativa all'interesse da applicare nel periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno. Per tale lasso temporale l'unico riferimento al rendimento del titolo rimane dunque quello originario. Facendo propri i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13979/2007), con decisione n. 5674/2013 il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha sottolineato che “se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono»” (tali considerazioni sono ribadite, *ex multis*, da ABF, Coll. Roma n. 2233/2019; ABF, Coll. Torino n. 25045/2018; ABF, Coll. Milano n. 20894/2018; ABF, Coll. Napoli n. 10048/2018). Con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, dunque, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore del titolo si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (v. ABF, Coll. Torino nn. 4868/2017 e 4876/2017; v. anche ABF, Coll. Roma n. 3409/2018 e 8049/2018; ABF, Coll. Bologna n. 9754/2018; ABF, Coll. Milano n. 25256/2018 e 21262/2019; ABF, Coll. Napoli n. 249/2019 e 2854/2019; ABF, Coll. Palermo n. 14703/2019). Ciò anche in ragione del legittimo affidamento che si ingenera nel cliente circa la validità dei tassi di interesse riportati sul



titolo, affidamento meritevole di tutela anche dal punto di vista costituzionale atteso quanto stabilito in particolare dall'art. 47, comma 1, Cost. (come di recente ribadito da Cass. [ord.] n. 21543/2018).

Tale compatta posizione ha da ultimo trovato piena conferma in un'ulteriore decisione (n. 6142 del 3.04.2020) assunta dal Collegio di Coordinamento, sollecitato a pronunciarsi alla luce di una più recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (la n. 3963/2019) onde valutare se la stessa imponesse una revisione dei sopra richiamati principi. Come chiarito dal citato Collegio, invero, "la recente pronuncia delle SS.UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione 13797/2007, le SS.UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, «la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto», specificando che siffatta modificazione trova «ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto *ab externo* secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.». Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 – che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo".

D'altronde, la circostanza che lo stesso sopra richiamato art. 5 del D.M. 13.06.1986 si sia fatto carico di "imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti" non fa che dimostrare, secondo il medesimo Collegio di Coordinamento, "come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto dei decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)". Né rileva, essendo la determinazione dei rendimenti dei buoni attratta alla sfera del rapporto negoziale, che "nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo «ibrido»" (v. ancora Coll. coord., n. 6142/2020).

Di qui il principio di diritto enucleato dallo stesso Collegio: "nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Alla luce di tale principio va dunque deciso il caso di specie in cui, come premesso, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni e l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto (che pure specifica nell'apposita tabella il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 30° anno), non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (difettando la parte relativa al periodo successivo al 21° anno).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, fatta salva l'applicazione della ritenuta fiscale.

Spettano, come richiesto, gli interessi legali, i quali sono dovuti dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dal reclamo al saldo; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA